



TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

nella causa di divisione endoesecutiva n. 5292/2025 R.G. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

considerato che, con riferimento ai lotti nn. 1 e 3:

- non vi sono contestazioni sul diritto alla divisione e sull'entità delle quote dei comproprietari;
 - è pacifica la non divisibilità dei beni comuni in conformità alle quote, già verificata dal G.E. all'udienza ex art. 569 c.p.c. (v. ordinanza divisionale introduttiva del presente giudizio, non impugnata);
 - non è sorta controversia sulla necessità della vendita dell'intero;
- visti gli artt. 785, 786 e 788 c.p.c.;

P. Q. M.

dispone lo scioglimento della comunione del diritto di proprietà relativamente agli immobili costituenti i lotti nn. 1 e 3 oggetto di causa e individuati nell'ordinanza ex art. 600 comma 2 c.p.c. emessa dal G.E. il 7.10.2025;

ordina la vendita dell'intero compendio immobiliare di cui ai menzionati lotti nn. 1 e 3;

delega le operazioni di vendita al Notaio Patrizia Cardarelli, che procederà secondo le direttive in uso per le esecuzioni immobiliari, demandando allo stesso anche l'indicazione del prezzo base e dell'importo delle offerte;

demanda al Notaio delegato la predisposizione del progetto di divisione delle somme ricavate all'esito della vendita;

assegna al Delegato un fondo spese di € 2.500,00 (di cui € 1.500,00 per gli oneri e le spese di vendita ed € 1.000,00 quale acconto sul compenso), che pone provvisoriamente a carico di parte attrice; pone altresì a carico della medesima parte le eventuali integrazioni necessarie;

assegna a parte attrice termine sino al 24.5.2026 per notifica della presente ordinanza ai convenuti non costituiti.



Si comunichi alle parti e al Notaio delegato.

Vicenza, 24/04/2026

Il Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli

